

Allegato "C" al n. 15170/9790 di repertorio

– STATUTO –

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

E' costituita una Fondazione di partecipazione di diritto privato denominata "FONDAZIONE SERENA - ETS" (di seguito "Fondazione") in ricordo e in memoria di Valerio Capelli e Roberto Bressanello.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Beneficiari delle attività assistenziali sopra richiamate sono le persone disabili poiché affette da malattie neuromuscolari.

Articolo 4

Attività

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'art. 3 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, alle condizioni stabilite dalla legge.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, nell'ambito delle finalità di interesse generale, si propone di svolgere le seguenti attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.;

In particolare:

- assistenza e cura delle persone disabili poiché affette da patologie neuromuscolari;
- promozione della ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari sia direttamente sia affidandola a università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

Per il perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà svolgere altresì ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normati-

va vigente:

- **Sponsorizzazioni:** Acquisizione di sponsorizzazioni per sostenere progetti o eventi.

- **Merchandising:** Vendita di gadget e prodotti brandizzati per raccogliere fondi e diffondere il marchio.

- **E-commerce:** Vendita online di beni o servizi legati agli scopi sociali dell'ente.

- **Attività di ricerca, analisi, consulenza e promozioni** Offerta di servizi di ricerca, sondaggi, analisi e consulenza per altri ETS, aziende o enti pubblici, specialmente se focalizzati su temi di interesse sociale.

- **Eventi e attività collegate:** Organizzazione e gestione di eventi, anche a pagamento, che si discostano dalle attività di interesse generale ma ne supportano le finalità,

- **Attività di formazione e capacity building:** Sviluppo e erogazione di percorsi formativi di personale medico, paramedico e infermieristico e di supporto per migliorare le competenze di altri ETS o altri Enti interessati al modello NeMO;

a) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;

b) curare la pubblicazione e l'edizione di periodici e libri e produzioni audio e video che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere, direttamente o indirettamente, alla loro diffusione;

c) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

e) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

f) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

g) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di ETS e altri enti senza scopo di lucro la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;

h) concorrere alla costituzione di e partecipare a società di capitali e altri soggetti di cui al Titolo V del Codice Civile che svolgano attività strumentali allo scopo della Fondazione, anche esercitando controllo e funzioni di coordinamento e direzione.

La Fondazione può esercitare attività ed iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Per la raccolta fondi la Fondazione può impiegare sia risorse proprie sia di terzi. Quindi potrà ricorrere al personale interno, o avvalersi di volontari, op-

pure potrà commissionare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della raccolta fondi anche avvalendosi di soggetti specializzati nel fundraising.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali effettuati dai Fondatori in denaro o beni mobili e immobili, ovvero altre utilità impiegabili per il perseguimento delle richiamate finalità;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, ovvero altre utilità impiegabili per il proseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, dai Promotori e dai Partecipanti, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati ad incremento del fondo di dotazione.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, dei Promotori e dei Partecipanti, in qualsiasi forma concessi ed erogati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Soci della Fondazione

Sono soci della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Promotori;
- i Partecipanti.

Articolo 8

Fondatori

Sono Fondatori Fondazione Telethon e Uildm Onlus.

Articolo 9

Promotori

Sono Promotori AISLA Onlus e Famiglie SMA Onlus.

Possono essere nominati Promotori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che sono stati Partecipanti per almeno 5 anni e abbiamo contribuito in maniera significativa alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La nomina a Promotore è deliberata dal Collegio dei Fondatori e Promotori su indicazione del Presidente della Fondazione.

Articolo 10

Partecipanti

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La nomina a Partecipante è deliberata dal Collegio dei Fondatori e Promotori.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori e Promotori delibera, con voto unanime, l'esclusione del Partecipante per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con i Fondatori e Promotori, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

I Fondatori, i Promotori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con preavviso non inferiore a otto mesi, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

Chiunque concorre all'attività della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Collegio dei Fondatori e Promotori;
- Collegio dei Partecipanti;
- Presidente della Fondazione;
- Vice Presidente della Fondazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Organo di controllo;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione della partecipazione all'Organo di controllo e all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 13

Collegio dei Fondatori e Promotori

Il Collegio dei Fondatori e Promotori è composto da un rappresentante nominato da ciascun Fondatore e da ciascun Promotore, oltre al Presidente della

Fondazione.

I membri del Collegio dei Fondatori e Promotori durano in carica cinque esercizi dall'accettazione dell'incarico e possono essere rinominati.

Il Collegio dei Fondatori e Promotori designa e revoca all'unanimità il Presidente della Fondazione.

Al Collegio dei Fondatori e Promotori è richiesto dal Consiglio di Amministrazione parere in relazione alle proposte di modifiche statutarie, all'estinzione della Fondazione e alla conseguente devoluzione del patrimonio.

Il Collegio dei Fondatori e Promotori ha, inoltre, i seguenti compiti:

- a) formulare e definire le linee guida dell'attività e della gestione della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) deliberare circa l'attribuzione della qualità di Promotore e Partecipante a un socio;
- c) deliberare circa l'esclusione dei soci Promotori e Partecipanti;
- d) deliberare sulla decadenza di un Consigliere di Amministrazione;
- e) nominare l'Organo di controllo;
- f) nominare l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 14

Adunanze del Collegio dei Fondatori e Promotori

Il Collegio dei Fondatori e Promotori si riunisce almeno due volte nell'anno solare.

Il Presidente ha l'incarico di convocare le adunanze.

Il Collegio può essere convocato anche ad istanza di un solo membro, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Collegio dei Fondatori e Promotori avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione, e recapitato a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con preavviso non inferiore a tre giorni.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro.

A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente se presente, è valida se è intervenuta almeno la maggioranza dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e il Collegio delibera a maggioranza degli intervenuti, salvo diversamente indicato nel presente Statuto.

In caso di parità, dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Delle adunanze del Collegio dei Fondatori e Promotori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte nell'anno solare.

È, comunque, convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione del Collegio dei Partecipanti è effettuata con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione, e recapitato a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con preavviso non inferiore a tre giorni.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro.

A ciascun membro non può essere conferita più di una delega.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti nomina un componente nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente è designato e revocato dal Collegio dei Fondatori e Promotori all'unanimità.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e Promotori, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità, amministrativa e/o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente della Fondazione cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle finalità e iniziative della Fondazione.

Qualora, per morte, dimissioni o revoca, venga a mancare il Presidente della Fondazione, il Collegio dei Fondatori e Promotori è convocato per provvedere a nuova designazione: il Presidente così designato rimane in carica per la re-

stante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Vice Presidente della Fondazione

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente della Fondazione basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti cui la firma si riferisce.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di sette Consiglieri, oltre al Presidente della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

- 2 da ogni socio Fondatore;
- 1 da ogni socio Promotore;
- 1 dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi e si considera decaduto all'approvazione del bilancio del quinto anno di esercizio successivo alla nomina.

Salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, i Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto con delibera del Collegio dei Fondatori e Promotori.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione (morte, dimissioni, decadenza) un Consigliere, il Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente della Fondazione ne promuove la sostituzione.

Alla nomina è tenuto, entro sessanta giorni, il socio o il Collegio dei Partecipanti in relazione al Consigliere da sostituire.

Il Consigliere nominato rimane in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Qualora chi abbia il potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere rimarrà in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe ad uno o più Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a Consiglieri o a soggetti esterni.

Provvede, inoltre, a:

- nominare tra i Consiglieri il Vice Presidente della Fondazione;
- determinare la misura del compenso spettante all'Organo di controllo;
- determinare la misura del compenso spettante all'Organismo di Vigilanza;
- istituire e sciogliere il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico e nomi-

narne i componenti;

- predisporre e approvare il bilancio preventivo;
- predisporre e approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare proposte di modifiche statutarie, l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio previo parere del Collegio dei Fondatori e Promotori: ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere pervenuto deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 19

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione e con preavviso non inferiore a otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità e con preavviso non inferiore a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi Consiglieri.

In caso di parità dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 20

Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da uno a tre componenti effettivi, di cui uno indicato quale Presidente.

Il Collegio dei Fondatori può nominare eventuali supplenti dei componenti effettivi.

Il componente dell'Organo monocratico deve essere nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori di cui al d. lgs. n. 39/2010.

In assenza di espresso incarico a soggetto esterno, all'Organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo collegiale devono essere nominati secondo quanto disciplinato dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo si considera decaduto all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo alla nomina.

L'Organo di controllo è convocato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Fondatori e Promotori e del Collegio dei Partecipanti.

Con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l'Organo di controllo si coordina con l'Organismo di Vigilanza di cui al presente Statuto.

Articolo 21

Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico

Il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico può essere istituito e sciolto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da non più di cinque membri.

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, restano in carica per tre esercizi, con possibilità di rinnovo.

Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative.

Articolo 22

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è composto da uno a tre componenti.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di verificare:

- l'effettività e l'osservanza del Modello 231 da parte di coloro cui inerisca;
- l'efficacia e adeguatezza del Modello 231 in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- l'opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, mutate condizioni aziendali e/o normative;
- l'adeguatezza, applicazione e efficacia del sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 23

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio annuale ai sensi dell'art. 13 d. lgs. n. 117/2017, secondo la modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione deve impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità.

Come indicato all'art. 1 del presente Statuto, l'efficacia delle clausole che seguono, riferite alle Onlus, cessa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, d. lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sono considerate distribuzione indiretta di utili, e come tali vietate alla Fondazione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai Fondatori, Promotori e Partecipanti, ai componenti di organi amministrativi e di controllo, a coloro

che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società di questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annuali superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto -legge 21 giugno 1995, n. 239 convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e degli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 24

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, salvo diversamente disposto dalla legge, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato di comune accordo tra tutte le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'Arbitro Unico giudicherà, entro novanta giorni dalla costituzione, in via rituale e secondo diritto, osservando le norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e delle leggi, anche speciali, in materia.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 25

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

La Fondazione, in caso di estinzione per qualunque causa, destina il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione per qualunque causa, la Fondazione destina il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore che svolgono attività di interesse generale simili o analoghe, sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d. lgs. n. 117/2017.

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, al d. lgs. n. 460/97 e al d. lgs. n. 117/2017.

F.TO: SPORTELLI CHIARA

F.TO: STEFANIA POZZI

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 13 novembre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 7 gennaio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.